



COMUNE DI BRESSANA BOTTARONE

Provincia di Pavia

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 38 del 27-12-2023

OGGETTO: ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE CONFERMA DELLE ALIQUOTE PER L'ANNO 2024.

L'anno duemilaventitre addì ventisette del mese di dicembre alle ore 18:30, nella solita sala delle adunanze si è riunito il **Consiglio Comunale** regolarmente convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Ordinaria** ed in **Prima** convocazione.

All'appello risultano presenti:

FASANI GIORGIO	Presente
URSINO GIANFRANCO	Assente
MILANESI VALENTINO	Presente
ZAIA ALESSIA	Presente
ALICICCO FILIPPO	Presente
MONTAGNA ALESSANDRO	Assente
TACCONI ALESSANDRO	Presente
PICCININI MASSIMO	Presente
DEBATTISTA MICHELE	Assente
DROSCHI FILIPPO	Presente
ROVATI DAVIDE	Assente
TORRETTA MARIA TERESA	Assente
NASO ILARIA	Assente

Totale Presenti 7, Assenti 6

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale:

Presiede il Signor **FASANI GIORGIO**, nella sua qualità di SINDACO.

Partecipa il Segretario Comunale **Cropano dott.ssa Giulia**. La seduta è Pubblica.

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato l'articolo 52, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il quale prevede che i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alle fattispecie imponibili, ai soggetti passivi e alle aliquote massime dell'imposta;

Visto il decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 relativo all'istituzione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, la quale si compone di:

- un'aliquota di compartecipazione, stabilita con decreto del Ministero delle Finanze entro il 15 dicembre di ogni anno ed uguale per tutti i comuni, rapportata agli oneri derivanti dalle funzioni trasferite ai comuni ai sensi della legge 15 marzo 1997, n. 59 a cui corrisponde un'uguale diminuzione delle aliquote IRPEF di competenza dello Stato (art. 1, comma 2);
- un'aliquota "variabile", stabilita dal Comune nella misura massima di 0,8 punti percentuali (art. 1, comma 3);

Visto in particolare l'art. 1, commi 3 e 3-bis, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, come modificati dall'articolo 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007), i quali testualmente prevedono:

3. I comuni, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002. L'efficacia della deliberazione decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico. La variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali. La deliberazione può essere adottata dai comuni anche in mancanza dei decreti di cui al comma 2.

3-bis. Con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali.

Visto inoltre l'articolo 1, comma 11, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, il quale testualmente recita:

11. (...) Per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dalla legge statale, nel rispetto del principio di progressività. Resta fermo che la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, è stabilita unicamente in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali e deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo

Richiamata la propria precedente deliberazione n. 11 in data 30.05.2022, con la quale è stato approvato il Regolamento per l'applicazione dell'addizionale comunale all'IRPEF, con il quale, con effetto dal 2022, è stato previsto:

- 1) aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60 %

Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,70 %
Oltre € 50.000	0,80 %

- 2) una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Visto l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) che fissa il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi di spettanza comunale entro la data fissata dalle norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Tale deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro la data citata, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Considerato che è in fase di approvazione la riforma fiscale che prevede per l'anno 2024 il passaggio da 4 a 3 scaglioni di reddito, accorpendo i primi due scaglioni dell'imposta personale, stabilendo un'unica aliquota al 23% sui redditi fino a 28mila euro;

Considerata l'intesa siglata in data 9 novembre 2023 in Conferenza unificata tra il Governo e le Regioni che ha previsto che verrà data agli enti territoriali – dalle Regioni ai Comuni – la possibilità di mantenere i quattro scaglioni anche per il 2024;

Visto il vigente disposto dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge n. 201/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 214/2011, a mente del quale "... A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 ...";

Richiamata la deliberazione C.C. n. 6 in data 10.03.2023 con la quale è stato confermato per l'anno 2023, il regolamento per l'applicazione dell'aliquota addizionale IRPEF approvato con delibera di C.C. n. 11 in data 30.05.2022;

Visto lo schema del bilancio di previsione finanziario predisposto dalla Giunta Comunale per il periodo 2024/2026;

Ritenuto opportuno, nell'ambito della manovra di bilancio per il triennio 2024/2026 di confermare le aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF di seguito specificate:

- 1) aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,70 %
Oltre € 50.000	0,80 %

- 2) una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;

Ritenuto di provvedere in merito;

Quantificato presuntivamente in € 272.162,00 il gettito dell'addizionale IRPEF derivante dall'applicazione delle aliquote e dell'esenzione di cui sopra;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica, contabile da parte dei Responsabili di servizio ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267 del 18/8/2000, allegati alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

DELIBERA

1. Di confermare per l'anno 2024, le medesime aliquote vigenti nell'anno 2023 per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 360 del 28/09/1998, approvate con delibera del Consiglio Comunale n. 6 in data 10.03.2023, come segue:

- 1) aliquote flessibili determinate unicamente in funzione dei seguenti scaglioni di reddito previsti ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dall'articolo 11 del TUIR approvato con il D.P.R. n. 917/1986:

Scaglioni di reddito complessivo	Aliquota addizionale comunale IRPEF
Fino a € 15.000	0,40 %
Oltre € 15.000 e fino a € 28.000	0,60 %
Oltre € 28.000 e fino a € 50.000	0,70 %
Oltre € 50.000	0,80 %

- 2) una soglia di esenzione dal pagamento dell'addizionale per tutti coloro che risultino titolari di un reddito complessivo IRPEF non superiore a 10.000,00 euro;
2. di quantificare presuntivamente in € 272.162,00 il gettito derivante dalla conferma delle aliquote dell'addizionale comunale all'IRPEF e dall'esenzione stabilite con il regolamento di cui al precedente punto 1;
3. di inviare la presente deliberazione per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la proposta, allegata al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale, corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 "Testo unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

Visti gli allegati pareri favorevoli espressi dai Responsabili dei Servizi competenti ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	7
CONSIGLIERI astenuti	0
VOTI favorevoli	7
VOTI contrari	0

DELIBERA

di approvare integralmente la proposta succitata che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto corredata dai pareri di cui all'art. 49, comma 1 e ex art.147bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

SUCCESSIVAMENTE

Considerata l'urgenza di provvedere in merito;

Visto l'esito della seguente votazione legalmente espressa:

CONSIGLIERI presenti	7
CONSIGLIERI astenuti	0
VOTI favorevoli	7
VOTI contrari	0

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 267/2000.

DELIBERA DI CONSIGLIO N. 38 del 27-12-2023

Approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
FASANI GIORGIO

IL Segretario Comunale
dott.ssa Cropano Giulia

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

- ❑ Visti gli atti d'ufficio si attesta che la presente deliberazione **E' DIVENUTA ESECUTIVA** il giorno 27-12-2023 per decorrenza dei termini di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267:
- ❑ art. 134, comma 4, per dichiarazione di immediata eseguibilità.

Bressana Bottarone, lì

IL SEGRETARIO COMUNALE
dott.ssa Cropano Giulia

Atto firmato digitalmente